

Seminario: “Stesura e presentazione del PAPMAA: aspetti agronomici, urbanistici e di sicurezza legati alla progettazione rurale e responsabilità civili e penali del professionista”

La sicurezza dei fabbricati rurali



Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Andrea Costagli

Pisa, 7 settembre 2017

Quadro normativo

- ***D.Lgs. 9 APRILE 2008, N°81***

La
legge
stanca



La responsabilità



Il termine **RESPONSABILITA'** deriva dal latino *respònsus*, participio passato del verbo *respòndere*, ***rispondere***, cioè significa, in un senso filosofico generale, impegnarsi a rispondere, a qualcuno o a se stessi, delle proprie azioni (o omissioni) e delle conseguenze che ne derivano.

Che cosa è una SANZIONE?


E' la risposta dell'ordinamento di fronte alla violazione di norme giuridiche.



Differente natura delle sanzioni


In materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (come in molti altri casi) il sistema sanzionatorio è incentrato, principalmente, sulla interazione di un duplice ordine di tutela:

RESPONSABILITA'
nei confronti dello
STATO



**Sanzioni penali,
amministrative ed
interdittive**

RESPONSABILITA'
nei confronti
dei **PRIVATI**



**Sanzioni civili:
risarcimento del
danno**

La responsabilità penale

- La responsabilità penale deriva dalla violazione di una norma penale (**REATO**).
- Il **reato** è un fatto umano (attivo o omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, cui si ricollega una sanzione penale.
- Chi commette un reato è soggetto ad una sanzione di natura personale (**reclusione** o **arresto**) e/o di natura patrimoniale (**multa** o **ammenda**).
- Dalla tipologia delle sanzioni i reati si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni**.




REATI

(artt. 39 e 17 c.p.)




i reati si distinguono in:

- delitti



ergastolo
reclusione
multa

- contravvenzioni



arresto
ammenda

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

- L'**elemento oggettivo** (il fatto materiale) normalmente è costituito da tre componenti:
 - ◆ la condotta;
 - ◆ l'evento;
 - ◆ il rapporto di causalità.
- L'**elemento soggettivo** (l'atteggiamento psicologico del soggetto) può essere costituito:
 - ◆ dal dolo
 - ◆ dalla colpa
 - ◆ dalla preterintenzione.

GLI ELEMENTI SOGGETTIVI DEL REATO


■ La COLPA

- ◆ sussiste quando il soggetto, pur ponendo in essere la condotta con volontà, **non ha voluto il verificarsi dell'evento**, e quest'ultimo si verifica a causa di **negligenza** o **imprudenza** o **imperizia** (**colpa generica**), ovvero per **inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline** (**colpa specifica**).

Il concetto di regola cautelare


Un sistema normativo di natura precauzionale, quale quello relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si compone di regole cautelari: esse intervengono non a seguito di lesioni del bene giuridico tutelato (**ad es. salute ed integrità del lavoratore**) ma al fine di prevenire lo stesso verificarsi di eventi lesivi.

Sanzioni relative alla **inosservanza di regole cautelari**, finalizzate a **prevenire** eventi lesivi




Responsabilità per la condotta

Sanzioni che intervengono **nei casi in cui si sia Verificato un evento lesivo**



Responsabilità per l'evento

Nota: le due responsabilità *possono sommarsi tra loro*



Codice Penale

(Regio Decreto 19 ottobre 1930, nr. 1398)



Art. 589: - omicidio colposo

Chiunque cagiona per **colpa** la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. [...]

Art. 590: - lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per **colpa** una **lesione personale** è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,87.

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le **lesioni gravi** è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da € 247,90 a € 929,62; e la pena per le **lesioni gravissime** è della reclusione da 6 mesi a 2 anni o della multa da € 619,75 a € 1235,50.



■ Il Progettista

■ *Articolo 22 - Obblighi dei progettisti*

- 1. I **progettisti** dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro **al momento delle scelte progettuali e tecniche** e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- Sanzioni per i progettisti per la violazione *Art. 22*: **arresto** fino a sei mesi o **ammenda** da 1.644,00 a 6.576,00 euro [*Art. 57, comma 1*]

Quadro normativo

- **Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**
- 1. I componenti dell'**impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i **coltivatori diretti del fondo**, i **soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare ***attrezzature di lavoro*** in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - b) munirsi di ***dispositivi di protezione individuale*** ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento ...

Quadro normativo

■ TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

■ *Articolo 62 - Definizioni*

- *1. ... si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.*
- *2. Le disposizioni ... non si applicano:*
- *...*
- *d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale..*



Quadro normativo

■ **Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza**

■ 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'**ALLEGATO IV**.

■ ...

■ 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e **previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente**, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Quadro normativo

■ **Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro**

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - *a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;*
 - ...
- **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**
- • **Art. 63, co 1, 2 e 3 in combinato disposto con l'Art. 64, co 1: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione [Art. 68, co. 2] ed è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 68, co. 1, lett. b)]**

Quadro normativo

■ *Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei*

- **1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.**
- 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad **assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.**
- 3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 1. AMBIENTI DI LAVORO

■ *1.1. Stabilità e solidità*

■ ...

- 1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie *dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.*

■ ...

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 1. AMBIENTI DI LAVORO

■ *1.2. Altezza, cubatura e superficie*

- ...
- 1.2.1.1. **altezza** netta non inferiore a m 3;
- 1.2.1.2. **cubatura** non inferiore a mc 10 per lavoratore;
- 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una **superficie** di almeno mq 2.
- 1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 1. AMBIENTI DI LAVORO

- *1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico*
- *1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi*
- *1.5. Vie e uscite di emergenza*
- ...
 - ◆ 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla **normativa vigente in materia antincendio.**
- ...



Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 1. AMBIENTI DI LAVORO

■ *1.6. Porte e portoni*

■ ...

■ 1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere **larghezza minima di m 1,20**.

■ ...

- ◆ a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente **larghezza minima di m 0,80**;
- ◆ b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente **larghezza minima di m 1,20** che si apra nel verso dell'esodo;

■ ...

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 1. AMBIENTI DI LAVORO

■ *1.7. Scale*

■ *1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni*

■ *1.9. Microclima*

■ ...

■ 1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta **preferenzialmente con aperture naturali** e quando ciò non sia possibile, con **impianti di areazione**.

■ ...

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 1. AMBIENTI DI LAVORO

■ *1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro*

■ ...

■ 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di **un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.**

■ ...

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 1. AMBIENTI DI LAVORO

- *1.11. Locali di riposo e refezione*
- *1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario*
- *1.13. Servizi igienico assistenziali*
- *1.14. Dormitori*

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ ...

- 2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
- 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
- 4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

Quadro normativo

■ Allegato IV

■ REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

■ 6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

■ 6.1. *Abitazioni e dormitori*

■ 6.2. *Dormitori temporanei*

■ 6.3. *Acqua*

■ 6.4. *Acquai e latrine*


■ 6.5. *Stalle e concimaie*

■ ...

■ 6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

■ ...

L'Elaborato tecnico della copertura (ETC)



"Gli esseri umani non hanno una visione completa del mondo intero, ne vedono solo la piccolissima parte in cui vivono e sono capaci di ideare ogni sorta di razionalizzazione in quella parte del mondo, per lo più nel senso di esagerarne l'importanza."

Herbert A. Simon (1916-2001)

*citazione da
H.A. Simon, "La ragione nelle vicende umane", Il Mulino, Bologna, 1984*

Grazie per l'attenzione

